

## **COMUNICATO UFFICIALE N.1202 DEL 25 GENNAIO 2019**

**Consiglio federale n. 4 – Roma, 25 gennaio 2019**

### **DELIBERA N.235/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

sentita la relazione del Segretario Generale circa il progetto promosso dall'Associazione Dirigenti Sportivi Pallacanestro (di seguito "ADSP") ed avente ad oggetto la regolamentazione della figura del dirigente sportivo nelle sue varie declinazioni, attraverso l'istituzione di un elenco speciale e la promulgazione di una normativa ad hoc;

ritenuta la proposta coerente con i fini istituzionali e meritevole di approfondimento;

### **DELIBERA**

di conferire mandato al Segretario Generale di effettuare i necessari approfondimenti in materia nonché di interloquire con la compagine dell'ADSP per l'eventuale definizione della disciplina relativa alla figura del dirigente sportivo, nelle sue varie declinazioni, con riserva di avvalersi dei legali individuati di concerto con il Presidente federale che potranno essere all'uopo incaricati.

### **DELIBERA N.236/2019**

Il Consiglio federale,

visti Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 366/2018 assunta nell'adunanza dell'11 maggio 2018 avente ad oggetto l'assegnazione dell'organizzazione del Trofeo delle Regioni 2019 al Comitato Regionale Basilicata;

vista altresì la propria delibera n. 183/2018 assunta nell'adunanza del 26 settembre 2018 avente ad oggetto la revoca della delibera summenzionata e il conferimento del mandato esplorativo al Comitato Regionale Emilia Romagna per la redazione di un nuovo format della competizione e l'organizzazione della prossima edizione del Trofeo delle Regioni, con riserva di porre a carico di alcuni Comitati, in ragione della propria consistenza patrimoniale, le spese di soggiorno della propria delegazione;

preso atto della proposta del Comitato Regionale Emilia Romagna di organizzare la prossima edizione del Trofeo delle Regioni a Salsomaggiore Terme (PR) dal 17 al 22 Aprile;

acquisiti i pareri favorevoli della Rappresentante della Consulta e del Coordinatore del Trofeo delle Regioni;

### **DELIBERA**

di affidare al Comitato Regionale Emilia Romagna l'organizzazione dell'edizione 2019 del Trofeo delle Regioni che si terrà a Salsomaggiore Terme (PR) dal 17 Aprile, data di arrivo delle delegazioni, al 23 Aprile, data di partenza delle delegazioni. Le gare avranno luogo dal 18 al 22 Aprile.

### **DELIBERA N.237/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il punto 1.6 delle Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati Nazionali dilettanti a.s. 2017/2018 in cui è disciplinata la premialità a favore delle Società partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici maschili di Serie A2 e Serie B;
- considerato in particolare il punto in cui si stabilisce la premialità a favore delle Società che partecipano alle fasi denominate "interzone" dei Campionati giovanili maschili di eccellenza;
- considerato altresì il punto in cui si stabilisce la premialità a favore delle Società che hanno tesserato a titolo definitivo atleti di categoria giovanile convocati nel roster della Rappresentativa Nazionale Italiana giovanile partecipante al Campionato Europeo di categoria;
- vista la delibera n.201/A, assunta dal Presidente federale in data 17 settembre 2018, riguardante l'erogazione delle somme a favore delle Società aventi diritto alla premialità, secondo le modalità e regole previste nelle Disposizioni di cui sopra;
- preso atto che parte delle somme previste a budget per la stagione sportiva 2017/2018, pari ad € 52.000,00, non sono state assegnate per mancanza di società aventi i requisiti;
- considerata la propria delibera n. 370/2018, assunta nella riunione dell'11 maggio 2018, con la quale è stata approvata anche la disciplina del ranking a favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A, A2 e B maschile per gli anni sportivi 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022;
- vista la nota della Lega Nazionale Pallacanestro, a firma del Segretario Generale, con la quale richiede che le somme non erogate di cui sopra possano integrare la premialità del "ranking" per l'a.s. 2018/2019;
- acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

### **DELIBERA**

di provvedere all'integrazione di quanto previsto nella disciplina del "Ranking", di cui in premessa, con riferimento alla stagione sportiva 2018/2019, con una somma pari a Euro 52.000,00 non utilizzata, nella stagione sportiva 2017/2018, per i premi di incentivazione relativi alle convocazioni nelle Nazionali giovanili e alla partecipazione alle fasi interzonali.

### **DELIBERA N.238/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il punto 9.2 del "Capitolo V - Premialità e ranking" delle Disposizioni Organizzative Annuali Professionistiche anno sportivo 2018/19, in cui si disciplina la premialità a favore delle Società che optano esclusivamente per il 5+5 per tutta la stagione sportiva (compreso i play off) e che avranno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 28 o l'utilizzo degli atleti over 28 che abbiano preso parte a gare ufficiali con la Nazionale italiana maggiore nelle ultime 3 stagioni sportive;
- visto il punto 9.3 del "Capitolo V - Premialità e ranking" delle Disposizioni Organizzative Annuali Professionistiche anno sportivo 2018/19 in cui si disciplina la premialità a favore delle Società che optano esclusivamente per il 5+5 per tutta la stagione sportiva (compreso i play off) e che avranno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 25;

- preso atto che al momento le Società che hanno optato per la soluzione del 5+5 sono in numero inferiore alle cinque previste per la suddivisione delle premialità di cui ai punti 9.2 e 9.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali Professionistiche anno sportivo 2018/19 sopra esposti e che pertanto una parte della premialità non verrebbe assegnata;
- letta la proposta della Lega Basket Serie A, inviata via mail in data 10 gennaio 2019, con la quale chiede che la parte della premialità non riconosciuta, per mancanza di una o più squadre, venga equamente suddivisa tra le restanti squadre che partecipano al premio indipendentemente dalla loro posizione nelle rispettive classifiche;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con la ratio della norma e perché coerente con i fini istituzionali;
- acquisito il parere favorevole del Consigliere rappresentante le Società partecipanti al Campionato professionistico;

#### **DELIBERA**

di stabilire che la parte della premialità non riconosciuta prevista dai punti 9.2 e 9.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali Professionistiche anno sportivo 2018/19, per mancanza di una o più squadre, venga equamente suddivisa tra le restanti squadre che partecipano al premio indipendentemente dalla loro posizione nelle rispettive classifiche

#### **DELIBERA N.239/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste la delibera del Consiglio federale n.185/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871(cod. FIP 054507) in relazione alla procedura ARMELLINI MARCO/MENS SANA BASKETBALL 1871;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;
- visto l'art.139 Regolamento Organico;

#### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ARMELLINI MARCO/MENS SANA BASKETBALL 1871.

#### **DELIBERA N.240/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste la delibera del Consiglio federale n.186/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871(cod. FIP 054507) in relazione alla procedura MOLINARO EDOARDO/MENS SANA BASKETBALL 1871;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;
- visto l'art.139 Regolamento Organico;

#### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia MOLINARO EDOARDO/MENS SANA BASKETBALL 1871.

**DELIBERA N.241/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.187/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871(cod. FIP 054507) in relazione alla procedura ZIVANOVIC NEMANJA/MENS SANA BASKETBALL 1871;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ZIVANOVIC NEMANJA/MENS SANA BASKETBALL 1871.

**DELIBERA N.242/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.188/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871(cod. FIP 054507) in relazione alla procedura TUBIANA FRANCESCO/MENS SANA BASKETBALL 1871;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia TUBIANA FRANCESCO/MENS SANA BASKETBALL 1871.

**DELIBERA N.243/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.189/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871(cod. FIP 054507) in relazione alla procedura TIBILETTI EMANUELE/MENS SANA BASKETBALL 1871;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia TIBILETTI EMANUELE/MENS SANA BASKETBALL 1871.

**DELIBERA N.244/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.127/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957 (cod. FIP 007765) in relazione alla procedura DURÌ GIANLUCA/ UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957 (cod. FIP 007765) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia DURÌ GIANLUCA/ UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957.

**DELIBERA N.245/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.195/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957 (cod. FIP 007765) in relazione alla procedura BOLLETTA LUCA VINCENT/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957 (cod. FIP 007765) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia BOLLETTA LUCA VINCENT/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957.

**DELIBERA N.246/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.188/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD ACCADEMY FIDENZA 2014 (cod. FIP 054624) in relazione alla procedura RUGGIERO ANTONIO/ASD ACCADEMY FIDENZA 2014;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ASD ACCADEMY FIDENZA 2014 per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia RUGGIERO ANTONIO/ASD ACCADEMY FIDENZA 2014

**DELIBERA N.247/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.131/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AS DIL. VIS REGGIO CALABRIA (cod. FIP 051172) in relazione alla procedura SKURDAUSKAS PRANAS/AS DIL VIS REGGIO CALABRIA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società AS DIL. VIS REGGIO CALABRIA (cod. FIP 051172) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SKURDAUSKAS PRANAS/AS DIL. VIS REGGIO CALABRIA

**DELIBERA N.248/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.132/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) in relazione alla procedura RUSSO ROBERTO/DIKE BASKET NAPOLI;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia RUSSO ROBERTO/DIKE BASKET NAPOLI.

**DELIBERA N.249/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.190/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VIRTUS BASKETBALL LAMEZIA (cod. FIP 045824) in relazione alla procedura CONTINOLO LUIGI/VIRTUS BASKETBALL LAMEZIA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKETBALL LAMEZIA (cod. FIP 045824) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia CONTINOLO LUIGI/VIRTUS BASKETBALL LAMEZIA.

**DELIBERA N.250/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.194/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) in relazione alla procedura STEFANO MELLER/S.S. FELICE SCANDONE SPA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia STEFANO MELLER/S.S. FELICE SCANDONE SPA

**DELIBERA N.251/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.196/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PATTI BASKET SRL (cod. FIP 051339) in relazione alla procedura CAMPANELLO FABRIZIO/PATTI BASKET SRL;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società PATTI BASKET SRL (cod. FIP 051339) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia CAMPANELLO FABRIZIO/PATTI BASKET SRL.

**DELIBERA N.252/2019**

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.198/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD PALL. SAN MICHELE (cod. FIP 050989) in relazione alla procedura PARRILLO ADOLFO/ASD PALL. SAN MICHELE;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ASD PALL. SAN MICHELE (cod. FIP 050989) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia PARRILLO ADOLFO/ASD PALL. SAN MICHELE.

**DELIBERA N.253/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.201/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ORLANDINA BASKET SRL (cod. FIP 050009) in relazione alla procedura MAZZON ANDREA/ORLANDINA BASKET;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ORLANDINA BASKET SRL (cod. FIP 050009) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia MAZZON ANDREA/ORLANDINA BASKET.

**DELIBERA N.254/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

visto l'art. 139 del Regolamento Organico;

preso atto che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha individuato un elenco di società sportive che presentano esposizioni debitorie nei confronti della FIP e/o dei Comitati Regionali per le causali e per gli importi risultanti dalle rispettive schede contabili, il cui mancato pagamento nei termini assegnati comporta la declaratoria di morosità e le ulteriori conseguenze previste dall'art.139 del citato Regolamento;

preso atto che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha provveduto ad inoltrare regolare comunicazione alle suddette società ed ai rispettivi presidenti e/o rappresentanti legali e ai componenti del consiglio direttivo al fine di sollecitare il pagamento delle somme dovute in difetto rappresentando le conseguenze a termini di regolamento;

considerato che le seguenti società:

054879	A.S.D. DODARO BASKET COSENZA
051522	PALL. S. MARIA A VICO SDARL
051519	BASKET BARCELLONA SSDARL
051600	UDAS
054359	ASD CESTISTICA FARNESE
054296	EAGLES BASKET PALERMO
019687	A.DIL. POL. FELIX NAPOLI
016632	A.S.D. MEGARIDE BASKET NAPOLI
055068	FUTURA BASKET 2017
050929	LIBERTAS LABRONICA BASKET
054679	BASKET ROSSOBLU
055079	CENTRO BASKET SAN DEMETRIO
054570	FORTITUDI PALLACANESTRO SCAURI
054260	A.S.D ROSETO BASKET 2014

non hanno provveduto ad adempiere entro il termine assegnato dall'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati;

**DELIBERA**



- di dichiarare ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico lo stato di morosità delle seguenti società:

054879	A.S.D. DODARO BASKET COSENZA
051522	PALL. S. MARIA A VICO SDARL
051519	BASKET BARCELLONA SSDARL
051600	UDAS
054359	ASD CESTISTICA FARNESE
054296	EAGLES BASKET PALERMO
019687	A.DIL. POL. FELIX NAPOLI
016632	A.S.D. MEGARIDE BASKET NAPOLI
055068	FUTURA BASKET 2017
050929	LIBERTAS LABRONICA BASKET
054679	BASKET ROSSOBLU
055079	CENTRO BASKET SAN DEMETRIO
054570	FORTITUDI PALLACANESTRO SCAURI
054260	A.S.D ROSETO BASKET 2014

- di fissare il termine del 28 febbraio 2019 per l'adempimento integrale delle proprie obbligazioni verso la FIP.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.133 comma 2) il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.255/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PELLICANO' ANDREA CONSOLATO/VIRTUS BASKET LAMEZIA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia. PELLICANO' ANDREA CONSOLATO/VIRTUS BASKET LAMEZIA

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.256/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARSILI VALERIO/VIRTUS BASKET LAMEZIA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia. MARSILI VALERIO/VIRTUS BASKET LAMEZIA

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.257/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARISI STEFANO/VIRTUS BASKET LAMEZIA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia. MARISI STEFANO/VIRTUS BASKET LAMEZIA

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.258/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMO /VIRTUS BASKET LAMEZIA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMO/VIRTUS BASKET LAMEZIA

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.259/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FRANCO GAETANO/VIRTUS BASKET LAMEZIA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FRANCO GAETANO/VIRTUS BASKET LAMEZIA

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.260/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARZULLO RAFFAELE/VIRTUS BASKET LAMEZIA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MARZULLO RAFFAELE/VIRTUS BASKET LAMEZIA

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.261/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PALL.MONCALIERI S.MAURO SSDRL/MENS SANA BASKETBALL 1871;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PALL.MONCALIERI S.MAURO SSDRL /MENS SANA BASKETBALL 1871.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.262/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VANDONI LORENZO/MENS SANA BASKETBALL 1871;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VANDONI LORENZO/MENS SANA BASKETBALL 1871.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.263/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERGAMASCHI LUIGI/MENS SANA BASKETBALL 1871;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BERGAMASCHI LUIGI/MENS SANA BASKETBALL 1871.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.264/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.71 2018/19);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ZIVANOVIC NEMANJA /MENS SANA BASKETBALL 1871(prat.71 2018/2019).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.265/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GREGIS MATTEO/MENS SANA BASKETBALL 1871;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GREGIS MATTEO/MENS SANA BASKETBALL 1871.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.266/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VALENZA LEOPOLDO/MENS SANA BASKETBALL 1871;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VALENZA LEOPOLDO/MENS SANA BASKETBALL 1871.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.267/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.CANTU' SPA (cod. FIP 000105) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ALDI MASSIMILIANO ARTONI ALDO/PALL.CANTU' SPA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.CANTU' SPA (cod. FIP 000105) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ALDI MASSIMILIANO ARTONI ALDO/PALL.CANTU' SPA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.268/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.CANTU' SPA (cod. FIP 000105) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERGAMASCHI LUIGI/PALL.CANTU' SPA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.CANTU' SPA (cod. FIP 000105) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BERGAMASCHI LUIGI/PALL.CANTU' SPA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.269/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.CANTU' SPA (cod. FIP 000105) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GIULIANI PAOLO/PALL.CANTU' SPA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.CANTU' SPA (cod .FIP 000105) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GIULIANI PAOLO/PALL.CANTU' SPA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).



**DELIBERA N.270/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.CANTU' SPA (cod. FIP 000105) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ALDI MASSIMILIANO/PALL.CANTU' SPA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.CANTU' SPA (cod. FIP 000105) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ALDI MASSIMILIANO/PALL.CANTU' SPA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.271/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MONTANO GIORGIO/DIKE BASKET NAPOLI;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MONTANO GIORGIO/DIKE BASKET NAPOLI.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.272/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DE CASSAN FLAVIA/DIKE BASKET NAPOLI;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DE CASSAN FLAVIA/DIKE BASKET NAPOLI.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.273/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società PATTI BASKET SRL (cod. FIP 051139) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura POL.DIL. AZZURRA ONLUS ANR/PATTI BASKET SRL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società PATTI BASKET SRL (cod. FIP 051139) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia POL.DIL. AZZURRA ONLUS ANR/PATTI BASKET SRL

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.274/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CONDELLO GAETANO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL(cod. FIP 052776 fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CONDELLO GAETANO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.275/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD NUOVA POLISPORTIVA STABIA (cod. FIP 042626) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VERGARA MASSIMO/ASD NUOVA POLISORTIVA STABIA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD NUOVA POLISPORTIVA STABIA (cod. FIP 042626) fissando il termine del 4.03.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VERGARA MASSIMO/ASD NUOVA POLISORTIVA STABIA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.276/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento "GDPR Europeo 679/2016" emanato dalla Unione Europea e riguardante le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili;
- considerato che la FIP è Titolare del Trattamento dei dati personali ad essa forniti;
- preso atto del principio di "accountability", indicato dal GDPR, che impone al Titolare di mettere in atto le misure organizzative e procedurali adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali venga effettuato conformemente alle disposizioni del GDPR;
- considerato che tra le misure procedurali da assumere vi sia quella di adeguare i Regolamenti e le Carte federali alla nuova normativa;
- preso atto che il Codice Etico della Federazione, all'art. 3.3.3 fa riferimento alla precedente normativa nazionale in materia di privacy (d.lgs. 196/2003);
- ritenuto necessario uniformare il Codice Etico federale alle prescrizioni dettate dal GDPR 679/2016 per garantire agli interessati il rispetto dei loro diritti in materia di trattamento dei dati personali;

**DELIBERA**

la modifica dell'art. 3.3.3. del Codice Etico federale come segue:

*Art.3.3.3 - Tutela del Diritto al Trattamento sicuro dei dati personali*

*La FIP si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e "sensibili" di cui al General Data Protection Regulation 679/2016 (GDPR) emanato dall'Unione Europea. La FIP, in quanto Titolare del Trattamento, assume una policy specifica che si attua con misure organizzative e cautele procedurali adeguate e tutte orientate alla ricerca della più ampia tutela possibile della privacy dei propri stakeholder. Con riguardo al trattamento dei dati personali previsto negli articoli del GPR, che vanno dal n.15 al n.22, la FIP si impegna a garantire agli interessati un Trattamento che rispetti i loro diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità e di revoca. La FIP, infine, si impegna a garantire che sia fornita idonea informativa all'interessato stesso al momento della raccolta di dati personali con le indicazioni delle finalità e delle modalità con cui saranno trattati.*

**DELIBERA N.277/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di Protocollo di Intesa avanzata dall'Università degli Studi La Sapienza di Roma con la quale è richiesto alla FIP di collaborare alla realizzazione delle attività formative poste in essere dalla medesima università, tra le quali figura il Master in Comunicazione e Management degli eventi sportivi;
- considerato che è interesse della Federazione promuovere le attività didattiche con le Università;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

**DELIBERA**

di approvare, con effetto immediato, il Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi La Sapienza di Roma e la Federazione Italiana Pallacanestro con il seguente testo:

## **Protocollo di Intesa**

L'anno 2019 addì 28 Gennaio, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

### **TRA**

Federazione Italiana Pallacanestro - Sede Legale Via Vitorchiano 113 – P.IVA 01382041000 – rappresentato dal Dott. Giovanni Petrucci in qualità di Presidente federale/ da ora in avanti "FIP"

### **E**

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale CoRiS, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Via Salaria 113, Roma, – (C.F. 80209930587 – P. Iva 02133771002) rappresentato dal Direttore Prof. Bruno Mazzara / da ora in avanti il Dipartimento).

Di seguito singolarmente Parte e congiuntamente le Parti

### **PREMESSO CHE**

- la Federazione Italiana Pallacanestro è la Federazione riconosciuta dal Coni per promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nonché ogni altra attività con queste connessa in qualsiasi manifestazione sportiva in Italia;
- Il Dipartimento rappresenta una realtà formativa accreditata e qualificata negli studi relativi alla comunicazione delle organizzazioni e alla gestione degli eventi, possiede risorse culturali e competenze progettuali che trasmette ai propri studenti;
- il Dipartimento intende valorizzare le sue eccellenze e agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro;
- il Dipartimento intende assolvere alle sue finalità di Terza Missione in favore della divulgazione della conoscenza in favore della comunità e delle organizzazioni;
- FIP e il Dipartimento intendono valorizzare le capacità ideative, progettuali e sperimentali degli studenti, dando loro occasioni di applicazione nell'ambito della comunicazione e del management nell'ambito degli eventi sportivi.

Considerata la volontà di perseguire la collaborazione di cui sopra e tutto ciò premesso, le Parti stipulano quanto segue

#### **Art. 1 – Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa e vincolano le Parti alla loro osservanza.

#### **Art. 2 – Finalità**

Per il perseguimento delle finalità indicate in premessa le Parti s'impegnano a collaborare nella realizzazione delle seguenti attività, In particolare:

- Realizzazione del master in Comunicazione e management degli eventi sportivi (CMES);
- Testimonianze e docenze presso il Master Cmes;
- Assistenza e realizzazione di project work che tengano conto delle esigenze gestionali e comunicative degli eventi federali;
- Tutoraggio dei tirocinanti e ospitalità presso e le strutture aziendali;
- Attivazione di laboratori e/o osservatori;
- Realizzazione di eventuali eventi in maniera congiunta.

#### **Art. 3 – Oneri**

Il Protocollo d'Intesa tra le parti non è di per sé oneroso per le Parti. Queste ultime definiranno di volta in volta, di comune accordo, le modalità e i termini di realizzazione delle suddette attività, definendo i necessari piani di lavoro e le risorse necessarie.

#### **Art. 4 – Responsabili attività**

Per lo svolgimento delle attività indicate, il Dipartimento designa quale proprio responsabile la prof.ssa Barbara Mazza, quale direttore del Master CMES; la FIP designa il Dott. Graziano Martinelli quale proprio responsabile.

#### **Art. 5 – Eventuali modifiche**

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo d'Intesa dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate dalle Parti.

#### **Art. 6 – Durata**

Il presente Protocollo d'Intesa resterà in vigore per un periodo di 1 (uno) anni a partire dalla data di sottoscrizione.

#### **Art. 7 – Natura dell'accordo e controversie**

In nessun caso il Protocollo d'Intesa potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di società o di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo d'Intesa ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 C.C.

Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, troverà applicazione la legislazione italiana e sarà competente il Foro di Roma.

#### **Art. 8 – Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Protocollo d'Intesa dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. anticipata tramite Pec. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via Pec, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Via Salaria 113, 00198, Roma  
Tel. 0649918409

Alla c.a del Direttore Prof. Bruno Mazzara email: [dipartimento.coris@legalmail.it](mailto:dipartimento.coris@legalmail.it)

Tel. 06-49918450

Alla c.a del Dott. Graziano Martinelli email [g.martinelli@fip.it](mailto:g.martinelli@fip.it)

Ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati**

Le Parti, con riferimento al trattamento dei dati personali e di propria competenza, connesso all'attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, dichiarano di agire in qualità di autonomi titolari e si impegnano a conformarsi pienamente alla disposizione della normativa sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2001, n. 196 e successive modifiche e integrazioni).

Ciascuna delle Parti dichiara di essere a conoscenza che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa e dei connessi adempimenti normativi.

Ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa da parte delle competenti autorità e/o dei soggetti interessati, derivanti dalla violazione degli obblighi spettanti ad ognuna in base alle succitate normative.

Ciascuna Parte potrà rivolgersi in qualunque momento all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali o per esercitare gli altri diritti previsti dalle disposizioni in materia di privacy (art. 7 del D. lgs 196/2003).

Il presente Protocollo d'Intesa è redatto in **due** esemplari, uno per il Dipartimento e l'altro per la FIP.

**DELIBERA N.278/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il capitolo V delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019, riguardante il servizio di primo soccorso nelle gare dei Campionati federali;
- preso atto della mancata disputa della gara del Campionato di Serie B n. 2456, Generazione Vincente Napoli – Luiss Roma, in data 13 gennaio 2019, per assenza dell'ambulanza;
- considerato che gli arbitri, sulla base di quanto riportato nel capitolo V delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019, hanno ritenuto opportuno non disputare la gara di cui sopra a causa del ritardato arrivo dell'ambulanza, pur essendo presente nell'impianto di gioco un defibrillatore semiautomatico funzionante con personale abilitato all'uso;
- visti gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento Esecutivo Gare, che disciplinano rispettivamente gli obblighi relativi alla presenza del medico di servizio, del defibrillatore e dell'ambulanza per la disputa delle gare dei Campionati federali;
- verificato che gli articoli di cui sopra non prevedono la mancata disputa di una gara in caso di sola assenza di ambulanza;
- preso atto inoltre del Comunicato Ufficiale n. 1136 del 16 gennaio 2019, Giudice Sportivo Nazionale n. 111, con il quale il Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara n. 2456;
- ritenuto opportuno fornire il riferimento normativo in merito alla disciplina delle casistiche di cui sopra;

**DELIBERA**

di modificare il Capitolo V delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti 2018/2019 come di seguito riportato:

**5.1.1 Presenza Medico**

Vedi art. 34 R.E. Gare.

La presenza del medico è **obbligatoria** per la squadra ospitante nei Campionati Nazionali M/F senior.

Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell'ordine dei medici (anche in fotocopia autenticata) deve sedersi, all'interno del campo di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

In questo caso è registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre il nominativo, il numero del tesserino di iscrizione all'ordine dei medici. In alternativa, qualora disponibile, è possibile verificare l'iscrizione all'ordine dei medici consultando il relativo sito internet ([www.fnomceo.it](http://www.fnomceo.it)).

**In mancanza la gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20**

**5.1.2 Obbligo Ambulanza**

Vedi art. 36 R.E. Gare.

Nelle gare dei Campionati Nazionali M/F è obbligatoria la presenza sul posto di un'ambulanza con defibrillatore.

**5.1.3 Defibrillatore**

Vedi art. 35 R.E. Gare.

Il modulo per il servizio di primo soccorso può essere scaricato dal sito [www.fip.it](http://www.fip.it) nella sezione "statuto e carte federali".

**DELIBERA N.279/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.19/2018, assunta dal Presidente federale il 17 dicembre u.s., con la quale è stato concesso nella stagione sportiva 2018/2019, in deroga alle vigenti disposizioni, alla Società PISTOIA BASKET 2000 SRL (codice F.I.P. 012073) di effettuare il tesseramento gare del Sig. Cristiano Biagini (tessera C.N.A. 028159) in qualità di Responsabile del Settore Giovanile nel campionato di Serie A professionistico, fermo restando che lo stesso si impegni a proseguire il percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di "Allenatore Nazionale" iscrivendosi agli esami di ammissione al corso previsti a partire dal mese di febbraio p.v.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.19/2018, assunta dal Presidente federale in data 17 dicembre 2018.

**DELIBERA N.280/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.20/2019, assunta dal Presidente federale il 9 gennaio u.s., con la quale è stato concesso nella stagione sportiva 2018/2019, in deroga alle vigenti disposizioni, al Sig. Marco Mori (tessera C.N.A. 015889) di essere tesserato gare per la Società Pallacanestro Don Bosco SSDARL (codice F.I.P. 037420), in qualità di capo allenatore nel campionato di Serie C Gold;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.20/2019, assunta dal Presidente federale in data 9 gennaio 2019.

**DELIBERA N.281/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il C.N.A. organizzerà nei mesi di marzo/aprile p.v. il corso per Formatori di 2° livello al fine di completare il percorso formativo per i Formatori che nell'anno 2018 hanno preso parte al corso per Formatori di 2° livello;

ravvisata la necessità di stabilire la quota d'iscrizione che dovrà essere versata da parte dei tesserati C.N.A. che si iscriveranno al suddetto corso;

ritenuta congrua la quota proposta dal Presidente C.N.A., pari ad € 150,00;

**DELIBERA**

di fissare la quota d'iscrizione al corso per Formatori di 2° livello in 150,00 euro.



**DELIBERA N.282/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il C.N.A. organizzerà nei mesi di maggio e settembre p.v. il corso di Match Analysis, al fine di fornire le competenze teorico/pratiche necessarie per poter analizzare ed applicare in generale tutte le componenti della Performance Analysis, ed in particolare le attività di Match Analysis e Video Analisi, oggi fondamentali ad un allenatore per il miglioramento dell'insegnamento della pallacanestro e nella preparazione e gestione delle gare;

preso atto che potranno iscriversi al corso i tesserati C.N.A. in possesso della qualifica minima di "Allenatore" e "Preparatore Fisico";

ritenuta congrua la quota di 500,00 euro per l'iscrizione al corso di Match Analysis, proposta dal Presidente C.N.A.;

**DELIBERA**

di fissare la quota d'iscrizione al corso di Match Analysis in 500,00 euro.

**DELIBERA N.283/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che in base alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2018/2019, il tesseramento in forma «*non esclusiva*» consente al tesserato C.N.A., nello stesso anno sportivo, di svolgere attività tecnica anche per squadre di altre società partecipanti o ad un campionato Regionale, o Provinciale, o ad un campionato seniores di competenza degli organi periferici, purché non partecipanti allo stesso campionato (ad es: D-D / U20-U20).;

vista la richiesta presentata dal Sig. Salvatore Cannarella (tessera C.N.A. 044755) volta ad ottenere il tesseramento gare, in qualità di capo allenatore, nel campionato U14/M a cui prende parte la Società A. S. Dil. Basket Corato (codice F.I.P. 002157), per la quale ricopre già il ruolo di capo allenatore nel campionato U13/M;

preso atto che il Sig. Salvatore Cannarella (tessera C.N.A. 044755) nella stagione sportiva in corso risulta essere già tesserato gare, in qualità di capo allenatore in forma «*non esclusiva*», nel campionato U14/M a cui prende parte la Società A. Pol. Dil. Rainbow Valenzano (codice F.I.P. 038832);

visto che la Società A. S. Dil. Basket Corato (codice F.I.P. 002157) e la Società A. Pol. Dil. Rainbow Valenzano (codice F.I.P. 038832) nella stagione sportiva in corso prendono parte al medesimo campionato U14/M, rispettivamente nel girone "Argento" ed "Oro";

considerato che il Sig. Salvatore Cannarella (tessera C.N.A. 044755) ha interrotto per motivi personali, dal mese di gennaio 2019, il rapporto di collaborazione con la Società A. Pol. Dil. Rainbow Valenzano (codice F.I.P. 038832);

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A.;

**DELIBERA**

di concedere, nella stagione sportiva 2018/2019, in deroga alle vigenti disposizioni, al Sig. Salvatore Cannarella (tessera C.N.A. 044755) di essere tesserato gare per la Società A. S. Dil. Basket Corato (codice F.I.P. 002157), in qualità di capo allenatore in forma «*non esclusiva*» nel campionato di U14/M.

**DELIBERA N.284/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti i Comunicati Ufficiali dei contributi a carico delle Società professionistiche e non professionistiche 2018/2019 n. 1064 e n. 1065 deliberati dal Consiglio federale n. 7 del 11/05/2018;
- ritenuto necessario modificare il testo dei paragrafi 1.5 e 1.6 contenuti nei Comunicati Ufficiali sopracitati;
- ritenuto di dover sanzionare l'eventuale ritardato o mancato pagamento della Rata Comtec da parte di Società aventi diritto alla partecipazione al successivo Campionato di Serie A e Serie A2 maschile;
- ritenuto pertanto necessario delineare la disciplina delle penalizzazioni per ritardato o mancato pagamento della Rata Comtec per le Società sopracitate;
- acquisito il parere favorevole del Segretario della Comtec;

**DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, il testo dei paragrafi 1.5 e 1.6 dei Comunicati Ufficiali dei Contributi a carico delle Società professionistiche e non professionistiche 2018/2019 come da documenti allegati e introdurre, con effetto immediato, la nuova disciplina normativa della penalizzazione per ritardato o mancato pagamento della rata Comtec dei Comunicati Ufficiali sopracitati, come da documenti allegati.

**DELIBERA N.285/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 60 del 23/07/2018 – Settore Agonistico n. 13, con il quale il Settore Agonistico rendeva noto il calendario della fase regolare del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2018/2019;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti 2018/2019 che, a pag. 86, fissano la programmazione delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 Femminile al 21, 22 e 23 marzo 2019;
- considerata la comunicazione della Lega Basket Femminile, datata 20 dicembre 2018, con la quale rendeva nota la richiesta del Consiglio Direttivo LBF di spostare le Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 Femminile, originariamente previste per i giorni 22, 23 e 24 marzo 2019, nel fine settimana del 1°, 2 e 3 marzo 2019, allo scopo di evitare concomitanze dovute agli impegni internazionali di alcune Società partecipanti al massimo Campionato nazionale;
- vista la comunicazione della Lega Basket Femminile, datata 15 gennaio 2019, con la quale, facendo seguito alla comunicazione del 20 dicembre 2018 di cui sopra, chiedeva di posticipare la 9ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A1 Femminile, originariamente prevista per domenica 3 marzo 2019, al 24 marzo 2019, in conseguenza della riprogrammazione delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 Femminile;
- preso atto che, nella comunicazione del 15 gennaio 2019 di cui sopra, la Lega Basket Femminile richiedeva altresì di non osservare l'obbligo di contemporaneità per le gare della 9ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A1 Femminile, posticipate al 24 marzo 2019;
- visto che le Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti 2018/2019, a pag. 32, prevedono l'obbligo di contemporaneità per la penultima e l'ultima giornata della fase di qualificazione del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2018/2019;

- considerato tuttavia che, pur trattandosi di gare della 9ª giornata di ritorno, lo spostamento al 24 marzo 2019 le colloca oltre l'ultima giornata della stagione regolare, prevista il 17 marzo 2019, riconfigurando di fatto l'assetto del calendario originale e rendendo la giornata del 24 marzo 2019 l'ultima giornata della fase di qualificazione del Campionato di Serie A1 Femminile;
- ritenuto al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive e del Campionato di Serie A1 Femminile in particolare, di non poter prescindere dall'obbligo di osservanza della contemporaneità delle gare per le giornate del 17 e 24 marzo 2019, poiché di fatto rappresentanti le ultime due giornate della stagione regolare del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2018/2019 e, per tale motivo, fortemente condizionanti la configurazione delle griglie dei Play Off e dei Play Out del massimo Campionato nazionale;

### **DELIBERA**

- di disporre che la 9ª giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A1 Femminile, originariamente prevista per il 3 marzo 2019, venga posticipata al 24 marzo 2019;
- che le Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 Femminile, originariamente previste per i giorni 22, 23 e 24 marzo 2019, vengano disputate nei giorni 1º, 2 e 3 marzo 2019;
- che per le gare della 10ª giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A1 Femminile, previste per il 10 marzo 2019, venga meno l'obbligo di contemporaneità;
- che sia rispettato l'obbligo di contemporaneità per le gare delle giornate del girone di ritorno del Campionato di Serie A1 Femminile previste per il 17 e 24 marzo 2019.

### **DELIBERA N.286/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 21 assunta dal Presidente federale in data 9 gennaio 2019 con la quale per l'a.s. 2018/2019 si approvano le "Norme delle Fasi Interregionali dei Campionati Giovanili a.s. 2018/19" le quali regolamentano l'attività degli Uffici Gare Territoriali e delle Società coinvolte nella organizzazione e nello svolgimento delle gare delle seconde fasi interregionali dei Campionati Giovanili maschili di eccellenza e dei Campionati giovanili femminili;
- sentita la relazione dei Responsabili del Settore Giovanile maschile e femminile con cui chiedono mandato al Consiglio federale per poter emanare, nei tempi opportuni, le Norme delle Fasi Interregionali dei Campionati Giovanili maschili d'eccellenza e femminili a.s. 2018/19;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;
- ritenuta la richiesta dei Responsabili del Settore Giovanile maschile e femminile meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

### **DELIBERA**

- di ratificare la delibera n. 21 assunta dal Presidente federale in data 9 gennaio 2019;
- di conferire mandato al Settore Giovanile di emanare, nei tempi opportuni, le Norme delle Fasi Interregionali dei Campionati Giovanili maschili d'eccellenza e femminili a.s. 2018/19.

**DELIBERA N.287/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 10 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale del Coordinatore Tecnico Regionale;
- preso atto delle proposte di nomina avanzate dal Presidente del Settore Minibasket e dal Presidente del Settore Scuola d'intesa Tecnico federale;
- acquisite per le vie brevi le disponibilità dei soggetti proposti a ricoprire l'incarico;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, per l'anno 2019, i seguenti Coordinatori Tecnici Regionali:

Abruzzo/Umbria	Roberta Regis
Calabria	Antonino De Giorgio
Campania	Dario Mondini
Emilia Romagna	Roberta Regis/Andrea Serri
Friuli Venezia Giulia	Lucio Bortolussi
Lazio	Fabio Bagni
Liguria	Pierpaolo Varaldo
Lombardia	Claudia Tenca / Giovanni Verde
Marche	Ambrogi Anna
Molise	Mario Greco
Piemonte/Valle d'Aosta	Enrico Pio Loco
Puglia/Basilicata	Piergiuseppe Deserio
Sardegna	Antonello Muroni
Sicilia	Valeria Maria Puglisi
Toscana	Michele Bottari
Trentino Alto Adige	Arben Baftiri
Veneto	Pagni Michela / Valerio Salvato

**DELIBERA N.288/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 11 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale dei Docenti Territoriali Minibasket;

<u>considerato</u>	cha ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola i Docenti hanno competenze idonee a svolgere i corsi istruttori minibasket secondo principi indicati dal Tecnico federale;
<u>ravvisata</u>	la necessità di provvedere alla nomina secondo quanto stabilito dall'art. 11 di cui sopra al fine di garantire il regolare svolgimento dei corsi istruttori sul territorio;
<u>viste</u>	le proposte di nomina avanzate dal Tecnico federale d'intesa con il Presidente del Settore Minibasket;
<u>ritenuto</u>	opportuno nominare nel corpo docenti di ogni regione tutti i componenti dello Staff Tecnico nazionale;
<u>acquisite</u>	le disponibilità dei neo Docenti;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

## **D E L I B E R A**

di incaricare, per l'anno 2019, per la docenza dei Corsi Istruttori Minibasket provinciali i seguenti nominativi:

### **Regione Abruzzo:**

Regis Roberta, Paolillo Roberto, Di Rocco Annamaria, Cannavina Gianluca, Lagioia Andrea, Rizzo Andrea, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

### **Regione Basilicata:**

Deserio Piergiuseppe, Carella Giuseppe, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

### **Regione Calabria:**

De Giorgio Tonino, Olivadoti Antonio, Romeo Katia, La Fauci Santi, Vivino Esposito Silvia, Laganà Luca, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

### **Regione Campania:**

Mondini Dario, Nappi Antonio, Musto Rossella, Finamore Alessandra, Mazza Sergio, Longobardo Pasquale, Trotta Anna, Pastore Mariacristina, De Rosa Matteo, Mirra Marco, Vajano Alessandro, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario.

### **Regione Emilia Romagna:**

Regis Roberta, Serri Andrea, Raimondi Rossano, Baffetti Fabrizio, Giorgetti Anna, Tonini Michele, Angeli Jonathan, Busa Fabrizio, Di Berardo Daniele, Gibertoni Gabriele, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

### **Regione Friuli Venezia Giulia:**

Bortolussi Lucio, Cerniz Alice, Desio Enrico, Brumatti Elisa, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

### **Regione Lazio:**

Bagni Fabio, Fiori Tiziano, Bergantini Giada, Mencattini Micol, Neri Alessio, D'Errico Claudio, Marzioli Giorgio, Boggio Enrico, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

### **Regione Liguria:**

Varaldo Pierpaolo, Arduino Ezio, Trotta Francesco, Alessio Gabriele, Albani Erika, Porro Angelo, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**Regione Lombardia:**

Tenca Claudia, Verde Giovanni, Squassabia Cesarino, Chiapparo Gianni, Pinelli Gianfranco, Parigi Anna, Badoni Barbara, Rossi Davide, Grotto Martina, Rizzo Matteo, Crotti Fabio, Oldani Diego, Franciamore Filippo, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario.

**Regione Marche:**

Ambrogi Anna, Regis Roberta, Albanelli Corrado, Fusco Giuseppe, Vignoni Massimo, Borsella Emanuele, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**Regione Molise:**

Capobianco Andrea, Greco Mario, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Tonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**Regione Piemonte/ Valle d'Aosta:**

Pio Loco Enrico, Fumello Alessandro, Di Meo Luca, Prunotto Paola, Baccarin Massimo, Migliorini Luigi, Bucci Walter, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**Regione Puglia:**

Deserio Piergiuseppe, De Carlo Benedetto, Jacovelli Vito, Caricato Antonio, Palumbo Michele, Cito Gianfranco, Del Vecchio Angela, Leopizzi Lorenzo, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Tonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**Regione Sardegna:**

Muroni Antonello, Moro Federica, Sechi Antonello, Fenu Giulio, Moro Salvatore, Baldinu Chiara, Cappellini Sara, Botarelli Maria Chiara, Leone Lorenzo, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**Regione Sicilia:**

Puglisi Valeria, Sigillo Massimo, Vicari Alessandro, Milano Francesco, Vigilante Alessandra, La Cognata Crocifisso, Di Bianca Salvatore, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**Regione Toscana:**

Landini Simone, Bottari Michele, Cedolini Gianni, Venturini Piero, Biggio Paolo, Mariotti Chiara, Breschi Annalisa, Ierardi Andrea, Innocenti Marco, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**Regione Trentino Alto Adige:**

Batfiri Arben, Schvienbacher Roberto, Federico Antonio, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**Regione Umbria:**

Regis Roberta, Savoia Antonio, Ciabatta Silvia, Negrotti Lorenzo, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**Regione Veneto:**

Pagnin Michela, Salvato Valerio, Pan Alberto, Fornaro Mauro, Rosolen Lucilla, Chirivi Fabio, Frigo Luca, Sessi Elena, Federico Antonio, Cremonini Maurizio, Marcangeli Guido, Bortolussi Lucio, Bononi Barbara, Regis Roberta, Bagni Fabio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Verde Giovanni.

**DELIBERA N.289/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale con un massimo di 10 componenti, dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola;
- considerato che i componenti dello Staff avranno il compito di controllo e verifica delle linee programmatiche del Settore sul territorio nazionale e ricopriranno il ruolo di docenti nelle attività di formazione e divulgazione dell'attività del minibasket;
- preso atto delle proposte di nomina avanzate dal Tecnico federale d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket ed il Responsabile del Settore Scuola;
- viste le riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro dei nominativi proposti;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dei soggetti proposti a ricoprire l'incarico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, per l'anno 2019, i seguenti componenti dello Staff Tecnico Minibasket e Scuola:

- Bagni Fabio
- Bononi Barbara
- Bortolussi Lucio
- De Giorgio Antonino
- Greco Mario
- Marcangeli Guido
- Regis Roberta
- Verde Giovanni

**DELIBERA N.290/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 19 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola in cui si prevede che il Settore Minibasket possa conferire il titolo di Benemerito del Minibasket
- visto il verbale del Consiglio direttivo del Settore Minibasket, svoltosi a Firenze in data 10 novembre 2018, in cui si nomina "Benemeriti del Minibasket" Andrea Capobianco, Paolo Melani e Sergio Posar per aver contribuito a favorire la diffusione e il miglioramento del Minibasket in Italia;
- considerato che ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuol, il titolo di "Benemerito del Minibasket" darà luogo all'esenzione del pagamento della quota annuale della tessera, dell'aggiornamento formativo e alla conservazione della tessera di libero accesso alle manifestazioni sportive;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare "Benemerito del Minibasket" Andrea Capobianco, Paolo Melani e Sergio Posar per aver contribuito a favorire la diffusione e il miglioramento del Minibasket in Italia.

**DELIBERA N.291/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 263/2017 assunta in data 27 gennaio 2017 con la quale è stato nominato il Sig. Vasco Michelini Delegato del Provinciale di Viterbo per il quadriennio olimpico 2017/2020;
- preso atto delle dimissioni del Sig. Vasco Michelini inviate al Presidente del Comitato Regionale Lazio;
- preso atto della delibera n. 11/2018 assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio in data 28 settembre 2018 con la quale viene proposta la nomina del Sig. Eugenio Azzoni quale Delegato del Provinciale di Viterbo;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Lazio la disponibilità del Sig. Eugenio Azzoni a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Lazio meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare il Sig. Eugenio Azzoni Delegato Provinciale di Viterbo fino al termine del Quadriennio Olimpico 2017/2020, in sostituzione del Delegato uscente Sig. Vasco Michelini.

**DELIBERA N.292/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista l'Assemblea Ordinaria elettiva del Comitato Provinciale di Catania del 31 gennaio 2017 all'esito della quale è stato eletto Presidente del Comitato Provinciale di Catania il Sig. Michelangelo Sangiorgio per il quadriennio olimpico 2017/2020;
- considerato il provvedimento di inibizione fino al 9 aprile 2020 a carico del Presidente del Comitato Provinciale di Catania Sig. Michelangelo Sangiorgio come da CU n. 50 del 17 luglio 2018-Corte Federale d'Appello;
- vista la delibera n. 102/2018 assunta dal Consiglio federale del 28 settembre 2018, con la quale viene nominato il Dott. Gaetano Laguardia Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Catania per analizzare la situazione numerica delle Società affiliate;
- considerato che all'esito della verifica risultano affiliate nella Provincia di Catania meno di 35 Società con diritto a voto e che pertanto risulta applicabile l'art. 45 comma 5 dello Statuto il quale prevede che (per costituire un Comitato Provinciale è necessario che risultino affiliate con diritto di voto almeno 35 affiliate al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva);
- considerato come previsto dal comma 6 dell'art.45 dello Statuto, che *"Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Provinciale nelle provincie nelle quali non ha sede un Comitato Regionale, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato"*.
- vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 60 del 19 dicembre 2018 del Comitato Regionale Sicilia con la quale viene proposta la nomina dell'Ing. Antonio Spadaro quale Delegato del Provinciale di Catania;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Sicilia la disponibilità dell'Ing. Antonio Spadaro a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Sicilia meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare l'Ing. Antonio Spadaro Delegato Provinciale di Catania fino al termine del Quadriennio Olimpico 2017/2020.



**DELIBERA N.293/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 07 dicembre 2018 dalla Società A. DIL. C.B. ALTO SEBINO (cod. FIP 050665), iscritta al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da ROGNO (BG) a COSTA VOLPINO (BG);

visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle DOA;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A. DIL. C.B. ALTO SEBINO (cod. FIP 050665) da ROGNO (BG) a COSTA VOLPINO (BG), dove svolgerà la propria attività agonistica.

**DELIBERA N.294/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 3 dicembre 2018 dalla Società A.S.D IN MOVIMENTO (cod. FIP 100282), in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da CASTEL DI SANGRO (AQ) a RIONERO SANNITICO (IS);

visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle DOA;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai nuovi siti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.S.D IN MOVIMENTO (cod. FIP 100282) da CASTEL DI SANGRO (AQ) a RIONERO SANNITICO (IS), dove svolgerà la propria attività agonistica.

**DELIBERA N.295/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 8 agosto 2018 dalla Società MONFERRATO BASKET (cod. FIP 054054) iscritta al campionato di Promozione Maschile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da ALESSANDRIA (AL) a SAN SALVATORE MONFERRATO (AL);

visto l'art.148 lett a) del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle DOA;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, da cui si evince che il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società MONFERRATO BASKET (cod. FIP 054054) da ALESSANDRIA (AL) a SAN SALVATORE MONFERRATO (AL), dove svolgerà la propria attività agonistica.

**DELIBERA N.296/2019**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata l'8 agosto 2018 dalla Società Raggisolaris Academy (Cod. FIP 054810) iscritta al campionato Under 14 Maschile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;

visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;

vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti dell'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

la trasformazione da Raggisolaris Academy a Raggisolaris Academy Ssd Arl con sede in Faenza.

**DELIBERA N.297/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società ASD POLISPORTIVA ALFA (Cod. FIP 052326) in data 21 novembre 2018, iscritta al campionato di Serie B Maschile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;
- visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

la trasformazione da ASD POLISPORTIVA ALFA a POLISPORTIVA ALFA SRL con sede in Catania.

**DELIBERA N.298/2019**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio di Previsione 2019;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- considerato che il Bilancio di Previsione 2019 ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;

**DELIBERA**

il Bilancio di Previsione 2019, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che verrà trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la successiva approvazione.

Roma, 25 gennaio 2019

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to *Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE  
F.to *Giovanni Petrucci*